




FeLSA CISL
Federazione Lavoratori
Somministrati Autonomi Atipici



La riforma dello Sport in pillole



La riforma dello Sport in pillole



Dal 1° luglio 2023 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 163/2022 recante "Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici nonché di lavoro sportivo", che ha integrato e corretto il Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in attuazione della delega prevista dalla Legge n. 86/2019.

Il D.Lgs. del 29 agosto 2023, n. 120, ha introdotto ulteriori disposizioni integrative e correttive

Si tratta di un importante passo avanti che mira ad assicurare finalmente diritti fondamentali e adeguate forme di tutela, dal punto di vista contrattuale, fiscale e previdenziale, anche alle lavoratrici e ai lavoratori impiegati a vario titolo nel settore dello sport.



Ecco le principali novità

Qualifica di lavoratore e lavoratrice sportivo/a



SONO LAVORATORI SPORTIVI

- l'atleta
- l'allenatore
- l'istruttore
- il direttore tecnico
- il direttore sportivo
- il preparatore atletico
- il direttore di gara

- ogni altro tesserato che esercitano l'attività sportiva, a fronte di un corrispettivo, a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo

- tutti i tesserati che, in base ai regolamenti dei singoli enti, svolgono mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento dell'attività sportiva, per esempio:
 - custodi
 - receptionist
 - addetti alle pulizie
 - giardinieri



NON SONO LAVORATORI SPORTIVI

- × coloro che svolgono mansioni di carattere amministrativo-gestionale

- × coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per le quali è richiesta l'iscrizione negli albi dei rispettivi Ordini






Parità di genere

Il lavoratore sportivo è considerato tale senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico in cui opera.

Tipologie contrattuali

I lavoratori e le lavoratrici possono svolgere la propria attività con contratti



Svanisce la precedente figura del “collaboratore sportivo”, che prevedeva compensi esenti da tassazione fino a 10.000 euro.



Presunzione di lavoro autonomo

Il lavoro sportivo si presume svolto con contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, se prestato nei confronti del medesimo committente **per non più di 24 ore settimanali, anche se a carattere continuativo** (resta escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive).

Obbligo assicurativo

I rapporti di lavoro sportivo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa non sono soggetti alla copertura assicurativa INAIL.

Per questi contratti trova applicazione esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall'art. 51 della Legge n. 289/2002 legata al tesseramento, che *"comprende i casi di infortunio avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento delle attività sportive, dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente"*.

N.B. L'esclusione dagli obblighi INAIL non riguarda i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale, i quali sono dunque coperti da tale forma di assicurazione.





Tutele previdenziali e assistenziali

Per i collaboratori coordinati e continuativi è prevista l'iscrizione obbligatoria al Fondo di Gestione Separata INPS

COSA COMPORTA	QUALI SONO GLI OBBLIGHI
<p>Accesso alle indennità di</p> <ul style="list-style-type: none">→ malattia→ infortunio→ gravidanza→ maternità→ genitorialità→ disoccupazione involontaria	<p>Fino a 5,000 euro si è esentati dall'assoggettamento contributivo</p> <p>Sulla parte eccedente i 5,000 euro, l'aliquota totale da versare è pari al 25%</p> <ul style="list-style-type: none">▪ 2/3 a carico del committente▪ 1/3 a carico del collaboratore
<p>Tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro</p>	<p>Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie l'aliquota contributiva è stabilita nella misura del 24%</p>
	<p>Fino al 31/12/2027 la base imponibile viene ridotta del 50% e, di conseguenza, anche l'aliquota contributiva pensionistica è dovuta nei limiti del 50% dell'imponibile contributivo (<i>ovvero, dovrai versare il 12,5%</i>)</p>

NB. Essendo state escluse le collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo-gestionale dal novero dei lavoratori sportivi, le stesse, dal punto di vista previdenziale, non sono assoggettate alle aliquote previste per gli iscritti alla Gestione Separata INPS.

Regime contributivo e fiscale

I compensi dei collaboratori coordinati e continuativi **non concorrono a formare base imponibile ai fini del reddito (IRPEF) fino ai 15.000 euro annui**, per cui non sono soggetti ad alcuna forma di imposizione fiscale fino a questa soglia. **Qualora i compensi annui superino i 15.000 euro, è soggetta a tassazione la sola parte eccedente.**

Per gli amministrativi-gestionali sarà necessario distinguere i periodi di svolgimento delle attività in cui muta il regime impositivo:

Fino al 30/06/2023

I compensi sono soggetti all'imposizione del TUIR, la cui franchigia fiscale è pari a 10.000 euro (no tax area), per cui fino a concorrenza di quella cifra queste somme non sono soggette a tassazione IRPEF, INPS o INAIL

Alla parte eccedente i 10.000 euro sarà applicata una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta pari al 23%, maggiorata delle imposte addizionali regionali e comunali

dal 01/07 al 31/12/2023

Si applicano le disposizioni fiscali stabilite dal nuovo Decreto, con obbligo dei versamenti INPS e INAIL

Esenzione contributiva fino alla soglia di 5.000 euro e riduzione del 50% dell'imponibile contributivo per i primi 5 anni

Franchigia fiscale fino a 15.000 euro annui (no tax area per l'IRPEF)

Oltre i 15.000 euro, viene tassata soltanto la parte eccedente tale importo

L'ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali non può comunque superare l'importo complessivo di 15.000 euro nell'arco di tutto il 2023, anche se prodotto con diversi committenti



Dipendenti pubblici



Le lavoratrici e i lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni possono prestare la propria attività in qualità di volontari nell'ambito di SSD e ASD, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline sportive associate, associazioni benemerite, Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, CONI, CIP e Sport e Salute SpA, purché fuori dall'orario di lavoro.

In questi casi è necessaria una comunicazione preventiva all'Amministrazione di appartenenza.

Sarà dunque applicato il regime previsto per le prestazioni dei volontari.

Qualora l'attività prestata preveda invece un corrispettivo in denaro, occorre l'autorizzazione dell'Amministrazione. In questo caso si applicherà il nuovo regime stabilito per le prestazioni sportive.

Queste disposizioni non si applicano al personale in servizio presso i Gruppi Sportivi Militari e i Corpi civili dello Stato, quando espleta la propria attività sportiva istituzionale e ad atleti, quadri tecnici, arbitri/giudici e dirigenti sportivi appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi Armati e non dello Stato.

Questi ultimi possono essere autorizzati dalle Amministrazioni d'appartenenza.



Volontariato

Ai volontari spettano soltanto eventuali rimborsi spese documentati di vitto, alloggio, viaggio e trasporto, purché sostenuti al di fuori del territorio comunale di residenza.


Il rimborso è possibile anche a fronte di autocertificazione se le spese non superano i 150 euro mensili.

I rimborsi non concorrono a formare reddito.

I volontari devono essere assicurati per la responsabilità civile verso i terzi.

Direttori di gara

Ai direttori di gara e ai soggetti preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, operanti nel settore dilettantistico, possono essere riconosciuti rimborsi forfettari anche per le spese sostenute per attività svolte nel proprio Comune di residenza in occasione di manifestazioni sportive.



**DIFENDIAMO IL VALORE SOCIALE, CULTURALE
ED EDUCATIVO DELLO SPORT!**

TUTELIAMO I COLLABORATORI SPORTIVI!

**SPORTELLO DEL
LAVORO AUTONOMO
PER:**

ISCRO
ASSEGNO UNICO
MATERNITA' e PATERNITA'
CONGEDI PARENTALI
MALATTIA DEGENZA OSPADALIERA
DISS-COLL
ANTICIPO NASPI PER APRIRE ATTIVITÀ
BONUS VARI
COMPILAZIONE CONTRATTO
RECUPERO CREDITI
CONSULENZA PRE APERTURA IVA
GESTIONE SEPARATA INPS

**VANTAGGI PER
GLI ISCRITTI:**



SERVIZIO ONLINE DI
ASSISTENZA FISCALE



ASSISTENZA SOCIO
PREVIDENZIALE



LA TUA FORMAZIONE
ONLINE



PIANO SANITARIO
INTEGRATIVO



L'APP CHE AJUTA
IL DRIVER NELLA
GESTIONE DEI VEICOLI

PER SAPERNE DI PIÙ



**SCANNERIZZA IL QR CODE
E CONTATTA LA NOSTRA SEDE PIÙ VICINA!**

Oppure visita il sito WWW.FELSA.CISL.IT



FeLSA CISL
Federazione Lavoratori
Somministrati Autonomi Atipici



FeLSA CISL
Federazione Lavoratori
Somministrati Autonomi Atipici



FeLSA CISL
Federazione Lavoratori
Somministrati Autonomi Atipici

www.felsa.cisl.it

